

5. L'ATTIVITÀ SVOLTA: IL SETTORE DEL GAS

INTRODUZIONE

Nel corso del 2000 e del primo trimestre del 2001 le attività dall'Autorità nel settore del gas si sono concentrate sulla riforma tariffaria e sugli adempimenti connessi con il recepimento nella normativa italiana della direttiva europea 98/30/CE sul mercato interno del gas naturale.

L'Autorità aveva iniziato a predisporre il nuovo ordinamento tariffario già a partire dai primi mesi del 2000, quando ha emesso il [documento](#) sui criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita a mezzo di reti a media e bassa pressione. Per la definizione vera e propria di tali tariffe, tuttavia, era opportuno attendere il recepimento della direttiva, avvenuto nel maggio 2000, dopo il quale il processo di riforma tariffaria ha ricevuto un nuovo impulso.

Nell'autunno 2000 l'Autorità ha predisposto il [documento](#) sulle tariffe di distribuzione e di fornitura ai clienti del mercato vincolato che, secondo la consueta procedura di formazione dei propri provvedimenti, è stato sottoposto alla consultazione delle parti interessate. Al termine della consultazione, nel dicembre 2000 l'Autorità ha quindi definito le tariffe con la [delibera n. 237/00](#).

Il nuovo ordinamento tariffario, attualmente in via di completamento, riflette la struttura del settore come ridisegnata dal decreto legislativo di recepimento. In base al dettato del decreto di apertura del mercato del gas, il nuovo sistema tariffario separa completamente l'attività di distribuzione da quella di vendita ai clienti vincolati. Le tariffe di distribuzione sono relative a un'attività destinata a svolgersi in regime di monopolio su base locale; esse perciò continueranno a valere anche dopo la completa apertura del mercato del gas, fissata per l'1 gennaio 2003. Poiché a partire da quella data tutti i clienti diverranno idonei, le tariffe di vendita ai clienti vincolati definite dall'Autorità saranno invece applicate sino alla fine del 2002. La delibera n. 237/00 prevede che le nuove tariffe, che saranno applicate a partire dall'1 luglio 2001, siano articolate dagli esercenti per ambiti tariffari e sulla base di formule che tengono conto delle principali determinanti dei costi. I coefficienti delle formule sono stati costruiti in modo da consentire la copertura dei costi efficienti, desunti dal confronto comparativo fra gli esercenti in campo nazionale ed europeo.

Il rinnovamento del quadro tariffario, tuttavia, non si esaurisce con la definizione delle tariffe di distribuzione e vendita: un altro tassello di fondamentale importanza riguarda le tariffe di trasporto, e stoccaggio, attraverso cui si realizza l'accesso degli operatori al sistema nazionale del gas. Contemporaneamente alla diffusione del documento di consultazione sulle tariffe di distribuzione e vendita, nell'autunno l'Autorità ha posto in consulta-

zione un [documento](#) contenente le proposte di riforma delle tariffe di trasporto, stoccaggio e rigassificazione. Le tariffe di trasporto sulla rete nazionale non saranno più basate sulla distanza, ma sulla metodologia *entry-exit*. Sono previsti meccanismi di prenotazione del servizio di trasporto per favorire lo scambio di capacità non utilizzata e tariffe particolari per il trasporto interrompibile.

Sono stati inoltre effettuati gli aggiornamenti bimestrali delle tariffe in base alla delibera n.52/99; nel corso del 2000 e dei primi mesi del 2001 le variazioni tariffarie sono state quasi sempre in aumento a causa degli rincari internazionali dei prodotti petroliferi.

Parte dell'attività svolta nel settore del gas naturale è stata anche rivolta alla promozione della concorrenza e dei nuovi assetti di mercato.

Con la [delibera del 18 ottobre 2000 n. 193/00](#), l'Autorità ha definito le modalità per l'accertamento, da parte delle imprese del gas, dell'idoneità dei clienti. I soggetti che ritengono di possederne le caratteristiche devono presentare alle imprese alle quali si rivolgono per l'acquisto o il trasporto del gas un'autocertificazione contenente la specificazione dei punti di misura del gas dove avviene la vendita ad altro cliente idoneo o a valle dei quali avviene il proprio consumo.

Nell'ambito dell'attività di regolamentazione tecnica per la gestione del sistema del gas, nell'ottobre 2000 l'Autorità ha rilasciato il parere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sullo schema di decreto per l'individuazione della rete nazionale dei gasdotti e, nel marzo 2001, il [documento](#) (avviato alla consultazione) sui criteri per la predisposizione dei codici di rete che le imprese di trasporto dovranno adottare, in base a quanto stabilito dal decreto di apertura del mercato. Mutuati dall'esperienza inglese, i codici di rete definiscono le regole e le modalità per la gestione e il funzionamento della rete. Essi costituiscono uno strumento indispensabile per garantire che l'accesso dei terzi alle reti avvenga a parità di condizioni e che il servizio di trasporto sia gestito in modo neutro e imparziale.

Un altro elemento di fondamentale importanza per la liberalizzazione del mercato è costituito dalla separazione amministrativa e contabile delle imprese operanti nel settore del gas. I criteri da seguire affinché tale separazione sia effettuata in modo trasparente, evitando discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza, sono stati proposti dall'Autorità in un [documento](#) posto in consultazione nel marzo 2001.

VERSO LA RIFORMA DELL'ASSETTO TARIFFARIO

Tariffe di distribuzione e fornitura

Con la [deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237](#) l'Autorità ha definito i nuovi criteri di determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Il nuovo sistema tariffario separa completamente l'attività di distribuzione da quella di vendita ai clienti vincolati.

Le tariffe di distribuzione sono relative a un'attività destinata a svolgersi in regime di monopolio su base locale, a seguito di affidamento mediante gara da parte degli enti locali.

Le tariffe di vendita sono relative a un'attività svolta in regime di autorizzazione. Solo fino all'apertura totale del mercato, fissata per il 1° gennaio 2003, si applicheranno le tariffe di vendita determinate dall'Autorità ai clienti vincolati, con consumi non superiori a 200.000 metri cubi, per consumi complessivi stimati in circa il 36 per cento del mercato.

Pertanto, la tariffa di distribuzione determinata attraverso la deliberazione n. 237/00 è strumento necessario e idoneo all'apertura del mercato, in quanto applicabile per l'utilizzo delle reti di distribuzione da parte di terzi allo scopo di effettuare la vendita del gas ai clienti idonei. Questi ultimi sono attualmente rappresentati da circa 18.000 contratti di fornitura in totale. Tra questi, tuttavia, quelli interessati dalla tariffa di distribuzione (ovvero i contratti afferenti ai clienti idonei non direttamente allacciati alle reti di trasporto) sono circa 11.000, con consumi di oltre 6,1 miliardi di metri cubi, pari al 22 per cento del gas in transito nelle reti locali.

La deliberazione n. 237/00 prevede che le tariffe siano articolate per *ambiti tariffari*, costituiti normalmente dagli *impianti di distribuzione* (reti interconnesse gestite da uno o più esercenti). Tuttavia gli enti locali concedenti possono concordare forme di associazione mediante le quali sono determinate tariffe uniche per tutti i comuni associati.

I vincoli sui ricavi sono calcolati sulla base di formule che tengono conto delle principali determinanti dei costi (numero dei clienti allacciati, lunghezza delle reti, caratteristiche geografiche del centro servito, volumi di gas distribuiti). I coefficienti delle formule sono stati costruiti in modo da consentire la copertura dei costi operativi della metà più efficiente di un campione di

imprese caratterizzate da adeguata qualità del servizio, ed in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale netto delle imprese del campione, riferito a una durata media economico-tecnica degli impianti di 50 anni.

I vincoli sui ricavi sono aggiornati annualmente per tenere conto dell'espansione dell'utenza e delle reti distributive, dell'inflazione e di un recupero di produttività predeterminato per un periodo di tre anni e sei mesi a partire dall'1 gennaio 2001, pari al 3% annuo.

Nell'ambito dei vincoli sui ricavi, l'esercente sottopone all'Autorità, che le approva entro tre mesi, le proposte contenenti l'articolazione della tariffa soggetta a regolamentazione (opzione tariffaria base), oltre a eventuali opzioni tariffarie speciali, adottabili a scelta dell'utente. È comunque necessario il rispetto di un codice di condotta commerciale che garantisca la trasparenza nella scelta delle opzioni tariffarie.

Inoltre, il nuovo sistema tariffario prevede:

- un periodo transitorio di sei mesi nei quali si persegue l'avvicinamento dei vincoli dei ricavi a quelli nuovi, a partire dai livelli preesistenti e mantenendo le tipologie tariffarie precedenti. Le nuove tariffe entreranno in vigore dall'1 luglio 2001;
- l'introduzione di un fondo di compensazione nazionale a beneficio degli ambiti tariffari a costo elevato, per un massimo di tre anni non ripetibili, finanziato da un prelievo dell'1,9% sulle tariffe dei rimanenti ambiti;
- la possibilità per le amministrazioni locali di richiedere una quota aggiuntiva dell'1% delle sole tariffe di distribuzione, da destinarsi a contributi alle spese inerenti il servizio gas di clienti in condizioni economiche disagiate;
- la possibilità per gli esercenti di incrementare i vincoli sui ricavi di distribuzione dell'1%, allo scopo di finanziare, nelle more dello specifico regolamento previsto in materia, interventi di controllo della sicurezza degli impianti dei clienti finali.

Per effetto della riforma è prevista una diminuzione media delle tariffe dei clienti del mercato vincolato dell'1,4% nel primo semestre 2001. Le tariffe dell'attività di distribuzione diminuiranno invece del 15% in media a regime (secondo semestre 2003). Nelle situazioni specifiche saranno possibili variazioni anche sensibili, sia in diminuzione sia in aumento, in relazione all'eterogeneità dei punti di partenza. In ogni caso, l'autorizzazione degli eventuali aumenti è subordinata al pieno rispetto delle normative vigenti in materia di qualità del servizio.

Tariffe di trasporto, dispacciamento, stoccaggio e terminali di GNL, distribuzione locale per i clienti vincolati

Il 24 ottobre 2000 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato due documenti per la consultazione contenenti proposte di riforma delle tariffe di trasporto, stoccaggio, rigassificazione e distribuzione del gas metano. Su tali documenti si sono avviate le consultazioni con tutti i soggetti interessati: associazioni dei consumatori, associazioni ambientaliste, sindacati dei lavoratori e delle imprese.

Trasporto

Il provvedimento che l'Autorità emanerà al termine del processo di consultazione sarà di fondamentale importanza per la liberalizzazione del settore: esso definirà le condizioni per l'utilizzo trasparente e non discriminatorio delle principali infrastrutture necessarie agli operatori.

Il sistema di trasporto e stoccaggio del gas, finora riservato ai proprietari delle reti e a pochi utilizzatori terzi (industria petrolifera ed elettrica), viene posto a disposizione di tutti i clienti idonei, che possono scegliere il fornitore, a condizioni economiche e contrattuali in linea con gli effettivi costi del servizio. Sono invece vincolati i clienti con consumi inferiori a 200.000 metri cubi annui (famiglie, piccola industria, commercio, artigianato). Dal 2003 tutti i clienti saranno idonei. La separazione anche in termini tariffari delle attività di trasporto, stoccaggio e rigassificazione del gas liquefatto, nello spirito del dlgs. n. 164/00 di liberalizzazione del mercato del gas, costituisce un requisito indispensabile perché gli operatori possano cogliere nuove opportunità di creazione di valore nell'uso efficiente delle infrastrutture di sistema.

Il documento rappresenta un primo passo importante per intervenire sui costi di utilizzo delle principali infrastrutture della filiera del gas, con benefici importanti in una fase di congiuntura economica nella quale gli alti prezzi dell'energia incidono fortemente sulle attese di crescita economica. L'Autorità riporterà le tariffe per l'uso delle infrastrutture in linea con i costi efficienti dei servizi, integrando la [delibera n. 193/99](#) che ha ridotto del 12 per cento i margini per l'attività di trasporto compresi nella tariffa per la fornitura del gas.

Il nuovo sistema tariffario definirà separatamente i ricavi complessivi consentiti rispettivamente per le attività di trasporto, stoccaggio e rigassificazione. Poiché i ricavi per il trasporto saranno in larga misura indipendenti dalle quantità trasportate, la prevista crescita dei consumi di gas in Italia concorrerà, assieme agli altri fattori di incremento nella produttività dei servizi (predeterminati attraverso il meccanismo del *price cap*), a determinare negli anni successivi graduali diminuzioni delle tariffe unitarie.

Saranno comunque lasciati agli operatori incentivi al migliore utilizzo delle infrastrutture di rete e al loro sviluppo al fine di creare le condizioni per favorire il processo di liberalizzazione del mercato. La prevista forte crescita dei consumi di gas naturale dovrà essere accompagnata da uno sviluppo infrastrutturale adeguato.

Per la rete nazionale verrà abbandonato il criterio delle tariffe basate sulla distanza a favore di un nuovo metodo basato su una metodologia *entry-exit* che rappresenta una soluzione più semplice rispetto a una tariffa “da punto a punto”, economicamente ingiustificata e di difficile determinazione oggettiva in una rete fortemente magliata come quella italiana. D'altra parte una tariffa “a francobollo” non rifletterebbe le reali differenze di costo presenti tra i vari percorsi del gas possibili nell'ambito del territorio nazionale.

Saranno previsti meccanismi di prenotazione del servizio di trasporto tali da favorire lo scambio delle capacità inutilizzate tra gli utenti, e tariffe particolari per il trasporto interrompibile, utile per incrementare la flessibilità del sistema e perciò lo sviluppo della concorrenza.

Stoccaggio

Nel [documento per la consultazione](#) si affronta per la prima volta in Italia il problema delle tariffe di stoccaggio, servizio sinora gestito internamente al gruppo ENI. Sono stati analizzati gli aspetti principali del costo del servizio e alcune criticità, come ad esempio il problema della valorizzazione del *cushion gas* (le riserve di gas potenzialmente estraibili ma lasciate nei giacimenti per poter esercitare il servizio di stoccaggio). Il nuovo sistema tariffario proposto dall'Autorità permetterà al cliente un utilizzo dell'attività di stoccaggio aderente alle proprie caratteristiche di domanda.

Rigassificazione

Un'altra novità per il sistema nazionale del gas è costituito dalle proposte dell'Autorità per le tariffe di utilizzo dei terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL). È previsto un regime che favorisca la predisposizione di nuovi punti di ingresso utilizzando l'importazione a mezzo nave; oggi in Italia esiste un solo impianto di questo tipo, quello di Panigaglia (in provincia di La Spezia) di proprietà Snam. L'approccio incentivante è giustificato dal ruolo importante che il GNL può svolgere nello sviluppo della concorrenza, con l'entrata in gioco di nuovi fornitori.

Distribuzione

Contemporaneamente alla diffusione del documento di consultazione sulla riforma delle tariffe di trasporto, nell'ottobre 2000 l'Autorità ha anche diffuso il [documento per la consultazione](#) sulle tariffe per la distribuzione locale del gas e per la vendita ai clienti vincolati. Su questi aspetti si era già svolto il processo di consultazione degli interessati, a seguito di un primo [documento](#) emesso dall'Autorità nel mese di aprile. L'ulteriore consultazione delle parti si è resa però necessaria a seguito di alcune novità introdotte dal dlgs. n. 164/00, recepito dall'Autorità.

A fine anno il processo di consultazione si è concluso e l'Autorità ha emesso le nuove tariffe di distribuzione insieme a quelle di vendita ai clienti vincolati, come si è visto nel paragrafo precedente.

Aggiornamento bimestrale delle tariffe gas per la parte relativa alla materia prima

Ai sensi della [deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n.52](#) entrata in vigore il 1° maggio 1999, nel corso del 2000 e nei primi mesi del 2001 si sono registrate le variazioni tariffarie esposte nella [Tav. 5.1](#).

TAV. 5.1 RIEPILOGO DELLE PIÙ RECENTI VARIAZIONI TARIFFARIE AI SENSI DELLA DELIBERA N. 52/99

DELIBERAZIONI AUTORITÀ	DECORRENZA	VARIAZIONE DELLA TARIFFE DEL GAS NATURALE lire/mc	VARIAZIONE DELLE TARIFFE DEL GPL lire/mc
22 dicembre 1999, n.195	1 gennaio 2000	+ 27,0	—
24 febbraio 2000, n.40	1 marzo 2000	+ 28,5	+ 165,8
21 aprile 2000, n.82	1 maggio 2000	+ 27,0	+ 80,6
22 giugno 2000, n.114	1 luglio 2000	+ 19,6	- 105,9
28 agosto 2000, n.160	1 settembre 2000	+ 21,8	+ 140,1
24 ottobre 2000, n.199	1 novembre 2000	+28,0	+ 227,7
28 dicembre 2000, n.245	1 gennaio 2001	+ 44,1	+102,1
20 febbraio 2001, n.28	1 marzo 2001	—	- 119,0

Le variazioni sono state originate dal forte incremento dei prezzi verificatosi sui mercati petroliferi internazionali già dai primi mesi del 1999 e proseguito per tutto il 2000. Ne è conseguito l'aumento dei prezzi del petrolio e dei suoi derivati anche sul mercato nazionale. Solo dal mese di dicembre 2000 si è manifestata un'inversione di tendenza.

A questi aumenti ha concorso anche il deprezzamento dell'euro, e quindi della lira, nei confronti del dollaro. Da un cambio pari a 1,06578 dollari per euro registrato nella media del 1999, nel 2000 si è passati a un cambio medio di 0,92361 dollari per euro. La moneta europea ha quindi subito in media una svalutazione del 13,3 per cento (Fig. 5.1).

Per quanto riguarda le imposte sulle tariffe del gas è da segnalare che il governo, dopo le diminuzioni già deliberate con decorrenza 1 novembre 1999, 4 gennaio 2000 e 1 marzo 2000, ha ulteriormente modificato e ridotto le aliquote delle accise, sia del gas naturale che del GPL distribuiti in rete, dal 24 marzo 2000 e dal 3 ottobre 2000.

Nella Fig. 5.2 è riportato l'andamento della tariffa media del gas naturale al lordo delle imposte a partire dal mese di marzo 1998.

FIG. 5.1 TARIFFE DEL GAS NATURALE AL NETTO DELLE IMPOSTE:
EVOLUZIONE RISPETTO AL PREZZO DEL PETROLIO





FIG. 5.2 **TARIFFA MEDIA DEL GAS NATURALE AL LORDO DELLE IMPOSTE**

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat.

PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E NUOVI ASSETTI DI MERCATO

Autocertificazione dei clienti idonei

L'art. 22, comma 1, del dlgs. n. 164/00 ha individuato le categorie alle quali è attribuita la qualifica di cliente idoneo a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Sull'applicazione del citato art. 22, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è chiamata a vigilare, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Per l'espletamento di tale compito, l'Autorità ha ravvisato la necessità di individuare strumenti atti a verificare che le imprese del gas stipulino contratti di acquisto/vendita e facciano accedere al sistema i soggetti che ne hanno effettivamente diritto. In particolare, l'Autorità ha ritenuto opportuno stabilire criteri per l'accertamento da parte delle imprese del gas dell'idoneità dei clienti, in grado di contribuire al corretto funzionamento dell'intero sistema del gas e alla trasparenza del mercato.

Con [delibera del 18 ottobre 2000, n. 193/00](#), *Adozione di disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, è stato introdotto l'obbligo per le imprese di richiedere ai clienti idonei una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o altra idonea attestazione. Tale autocertificazione deve contenere, tra l'altro, la specificazione dei punti di misura del gas, ove avviene la vendita del gas naturale ad altro cliente idoneo o a valle dei quali avviene il consumo per uso proprio. È infatti necessario che l'acquisto, la vendita e l'accesso al sistema ai sensi del citato art. 22 siano effettuati tra clienti idonei in ogni fase di transazione, dal momento che l'art. 22 comma 2 stabilisce che soltanto a decorrere dall'1 gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei.

Con successiva [comunicazione 13 dicembre 2000](#), *Chiarimenti in ordine alla disciplina del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo nel mercato del gas naturale, ai compiti di vigilanza dell'Autorità e all'accesso alle reti di distribuzione*, l'Autorità è intervenuta per eliminare alcune incertezze che, nella fase di avvio della liberalizzazione del mercato, avrebbero potuto ostacolare l'accesso di nuovi operatori al sistema del gas. È stato precisato, tra l'altro, che la soglia minima per un cliente finale o per un componente del consorzio può essere raggiunta anche sommando i prelievi in più punti, purché in tali punti vi sia consumo per uso proprio e non una rivendita a un cliente non idoneo. L'Autorità ha inoltre stabilito che, fino all'adozione da parte delle imprese del codice di rete di cui all'art. 25, comma 5 del dlgs. n. 164/00, le imprese che svolgono attività di distribuzione definiscono, d'intesa con i clienti idonei, le altre condizioni del contratto esclusa la tariffa, tenendo

conto della prassi corrente. In caso di mancato accordo tra le parti, e su segnalazione di una di esse, l'Autorità interviene per definire le medesime condizioni e consentire fin da subito l'esercizio del diritto di accesso al sistema.

Attività di regolamentazione tecnica per la gestione del sistema (codici di rete, stoccaggio e distribuzione)

Nel marzo 2001 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha diffuso il documento di consultazione sui provvedimenti atti a garantire a tutti gli utenti delle reti di trasporto la libertà di accesso a parità di condizioni, la neutralità e la massima imparzialità delle attività di trasporto e dispacciamento, nonché gli obblighi delle imprese di trasporto, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del dlgs. n.164/00.

Conclusa la consultazione, l'Autorità emanerà il provvedimento sui criteri e gli obblighi suddetti.

Entro tre mesi dall'emanazione di tale provvedimento le imprese di trasporto devono adottare i propri codici di rete, da sottoporre all'Autorità che provvederà alla verifica della loro conformità ai criteri da essa fissati.

Sono inoltre definiti dall'Autorità con provvedimenti collegati:

- con riferimento alla *connessione*, i criteri di realizzabilità tecnica ed economica degli allacciamenti alle reti di trasporto che li rendano obbligatori, se richiesti da un utente, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del dlgs. n.164/00;
- con riferimento alla *distribuzione*, i criteri atti a garantire a tutti gli utenti delle reti di distribuzione la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell'attività di distribuzione in condizioni di normale esercizio ai sensi dell'art. 24, comma 5 del dlgs. n.164/00;
- con riferimento allo *stoccaggio*, oltre alle condizioni tariffarie, i criteri e le priorità di accesso atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio ai sensi dell'art. 12, comma 7 del dlgs. n.164/00;
- con riferimento ai *terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto*, oltre alle condizioni tariffarie, i criteri atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell'utilizzo dei terminali di GNL in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che detengono terminali di GNL ai sensi dell'art. 24, comma 5 del dlgs. n.164/00;

- con riferimento alle *informazioni di esercizio*, il contenuto minimo di informazioni che le imprese che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento, le imprese che gestiscono impianti di liquefazione o terminali di GNL, le imprese di distribuzione e le imprese di stoccaggio sono tenute a scambiare con le altre imprese esercenti le stesse attività ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del dlgs. n. 164/00.

L'Autorità, nell'individuare i criteri per la predisposizione da parte delle imprese di propri codici di rete, nonché gli obblighi di tali imprese, persegue obiettivi generali stabiliti dalla propria legge istitutiva n.481/95 e obiettivi specifici stabiliti dall'art. 24, comma 5 del dlgs. n.164/00. Gli obiettivi generali sono la garanzia dell'efficacia e dell'efficienza del servizio, la promozione della concorrenza, la tutela degli interessi di utenti e consumatori, in particolare di quelli più deboli, la tutela del personale delle imprese, il rispetto dell'ambiente e del pubblico in generale, con particolare riguardo alla salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose.

Gli obiettivi specifici sono la garanzia della libertà di accesso a parità di condizioni, la garanzia della massima imparzialità e la garanzia della neutralità.

L'Autorità riconduce il conseguimento degli obiettivi sopra indicati a un quadro di adempimenti e di obblighi, riferiti alle imprese e ai clienti idonei che accedono al loro servizio di trasporto, e agli utenti che si connettono alla rete, con la distinzione seguente:

- adempimenti che riguardano specificamente il rapporto contrattuale tra l'impresa e gli utilizzatori o gli utenti per la connessione. Essi vengono specificati nel codice di rete. L'Autorità non li stabilisce direttamente, ma fissa i criteri per la predisposizione del codice di rete, ovvero gli elementi in base ai quali giudicare se gli adempimenti stabiliti nel codice di rete conseguono gli obiettivi sopra indicati;
- obblighi di tipo informativo e operativo che non riguardano specificamente il rapporto contrattuale tra l'impresa e gli utilizzatori per il servizio o gli utenti per la connessione, ma necessari al conseguimento degli obiettivi. Tali obblighi non sono indicati nel codice di rete, ma sono fissati per i soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento dall'Autorità.

Al fine di conseguire efficacemente gli obiettivi sopra indicati un codice di rete deve presentare le caratteristiche di completezza, chiarezza, semplicità, generalità e flessibilità.

Caratteristiche dei codici di rete

Tali caratteristiche sono meglio garantite dall'uniformità dei codici di rete nell'organizzazione della materia, nella terminologia e nella simbologia anche attraverso l'organizzazione del codice di rete in sezioni che corrispondano alla natura degli adempimenti da considerare e delle attività da disciplinare, e in capitoli che corrispondano alle singole situazioni o ai singoli processi operativi. In considerazione delle caratteristiche delle attività di trasporto e dispacciamento l'Autorità ha proposto la seguente organizzazione della materia:

- informazione, con specifici paragrafi relativi al contesto normativo, alla descrizione della rete, alla descrizione del servizio di trasporto, ai sistemi informativi;
- accesso al servizio di trasporto, con specifici paragrafi relativi a: requisiti di accesso al servizio, conferimento del servizio, realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna, procedure relative al rifiuto di accesso;
- utilizzo del servizio di trasporto, con specifici paragrafi relativi a: prenotazione e assegnazione, riassegnazione, bilanciamento operativo, bilanciamento amministrativo, gestione delle consegne e delle riconsegne, responsabilità attinenti all'utilizzo del servizio;
- qualità del servizio, con specifici paragrafi relativi a: standard di qualità del servizio, documentazione del servizio, gas non contabilizzato e consumi di rete;
- programmazione, con specifici paragrafi relativi a: previsione della domanda, pianificazione dei potenziamenti, programmazione e gestione delle manutenzioni;
- amministrazione, con specifici paragrafi relativi a: responsabilità di depositario fiscale e di depositario doganale, fatturazione e pagamento;
- emergenze, con specifici paragrafi relativi a: gestione delle emergenze di servizio, modalità di passaggio dal regime normale al regime di emergenza generale, modalità di passaggio dal regime di emergenza generale al regime normale.
- disposizioni transitorie e procedura di aggiornamento.

Il codice di rete viene inteso come l'insieme univoco delle condizioni generali di fornitura del servizio di trasporto, salvo naturalmente le determinazioni che sono specifiche dei singoli rapporti contrattuali: nomi dei contraenti, scelta dei servizi fra quelli contemplati nel codice, scelta della durata fra quelle contemplate, quantità, e così via. In questo, ci si richiama al paradigma inglese nel quale il Network Code ha la natura di *multi-party agreement*.

Gli obblighi attinenti all'accesso sono invece individuati secondo la classificazione seguente:

- obblighi di tipo informativo: informativa per il regolatore, accessibilità a impianti e sedi per le ispezioni dell'Autorità, valutazione di neutralità delle

nuove iniziative di diversificazione e espansione, piano di esercizio e di potenziamento, anagrafe dei prelievi e degli apparati di misurazione;


- obblighi di tipo operativo: certificazione ambientale, certificazione del sistema qualità, fornitura di ultima istanza, piano di emergenza, pronto intervento, coordinamento con gli altri codici di rete e i codici di stoccaggio e di GNL.

Il modello normativo (Fig. 5.3) contemplato nel documento di consultazione è illustrato nella figura che segue.

Come mostra la figura, accanto ai criteri e agli obblighi definiti dall'Autorità, quelli riguardanti la sicurezza e le regole nel dispacciamento di emergenza sono determinati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propri provvedimenti.

Una volta predisposti dalle imprese, i codici di rete sono sottoposti per la verifica all'Autorità che li approva entro tre mesi. Eventuali successive modifiche devono essere sottoposte per la verifica dell'Autorità.

FIG. 5.3 MODELLO NORMATIVO DEGLI OBBLIGHI, COMPITI E OBIETTIVI PRINCIPALI NELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO



Parere sulla definizione della rete nazionale dei gasdotti

Come già richiamato al Capitolo 3, il dlgs. n.164/00, di attuazione della direttiva 98/30/CE prevede, all'art. 9, che “la rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, è individuata, sentita la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede altresì al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge attività di trasporto”.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha rilasciato con [delibera n.186/00 del 12 ottobre 2000](#) il parere allo schema di decreto inviato dal Ministro dell'industria in data 4 agosto 2000.

La rete nazionale di gasdotti viene individuata sulla base di sei criteri funzionali di tipo tecnico e di altrettante categorie come di seguito descritte:

- *gasdotti ricadenti in mare*: rientrano in questo criterio i gasdotti per l'attraversamento dello Stretto di Messina e del Canale di Sicilia, almeno per la parte posata entro il limite del mare territoriale;
- *gasdotti di importazione ed esportazione e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento*: rientrano in questo criterio i maggiori gasdotti della rete di trasporto, ovvero il gasdotto di importazione dall'Algeria (Mazara del Vallo-Minerbio), i gasdotti di importazione dalla Russia (Tarvisio-Sergnano, Tarvisio-Zimella, Pordenone-Istrana), il gasdotto di importazione dall'Olanda (Gries-Mortara), il gasdotto per il trasporto del gas di provenienza dal terminale di rigassificazione di GNL (Panigaglia - Cortemaggiore) e i gasdotti di esportazione verso la Svizzera, la Repubblica di San Marino e la Slovenia. Sono ricompresi in questo criterio anche le linee collegate a tali gasdotti necessarie al loro funzionamento. Esse sono costituite da gasdotti che rendono sicuro e completo il funzionamento dei gasdotti di importazione ed esportazione, consentendo di realizzare l'interscambio del gas di diversa provenienza e di garantire la fornitura ai prelievi maggiori anche in condizione di emergenza di approvvigionamento, qualora una delle fonti di importazione si dovesse interrompere;
- *gasdotti collegati agli stoccaggi*: rientrano in questo criterio i gasdotti che collegano gli stoccaggi di Brugherio, Cellino, Collalto, Cortemaggiore, Minerbio, Ripalta, Sabbioncello, San Salvo, Sergnano e Settala ai gasdotti individuati nei punti precedenti;
- *gasdotti interregionali funzionali al sistema nazionale del gas*: rientrano in questo criterio i gasdotti che presentano un grado di condivisione interregionale, riscontrabile attraverso l'appartenenza di tali gasdotti alla medesima struttura magliata dei gasdotti di importazione e attraverso l'assogget-

- tamento al medesimo sistema di supervisione, coordinamento e controllo continuo. La condivisione per tali gasdotti si esprime soprattutto in condizioni di esercizio anomalo, quale può determinarsi per manutenzioni non programmate o indisponibilità di altri gasdotti, o particolari modalità di prelievo. In questo criterio sono compresi i gasdotti della cosiddetta dorsale adriatica, da Mestre a Brindisi, con le sue principali connessioni ai gasdotti di importazione dalla Russia e al gasdotto di importazione dall'Algeria, i gasdotti che collegano Emilia Romagna e Lombardia al Piemonte, altri gasdotti che presentano un grado di condivisione interregionale;
- *gasdotti funzionali direttamente o indirettamente al sistema nazionale del gas*: rientrano in questo criterio i gasdotti che collegano al resto delle rete nazionale le principali centrali di raccolta e trattamento della produzione nazionale. Infatti nella individuazione della rete si deve considerare non solo l'aspetto infrastrutturale, ma anche l'aspetto gestionale, per il quale il funzionamento della rete viene a dipendere dalle modalità con le quali si realizza l'immissione del gas. Le principali produzioni nazionali assumono una valenza di criticità ai fini della determinazione dell'assetto generale della rete nazionale e del suo bilanciamento, contribuiscono alla garanzia della sua sicurezza e al contenimento dei suoi costi di esercizio e richiedono uno stretto coordinamento fra il dispacciamento della rete nazionale e tali produzioni. In relazione agli aspetti di criticità sopra evidenziati l'Autorità ha proposto di considerare le produzioni che immettono almeno 0,5 Gmc/anno in un singolo punto di immissione. Con riferimento alle esigenze di funzionalità indicate e in particolare alle esigenze di funzionamento in condizioni tecniche di sicurezza del sistema nazionale del gas L'Autorità ha proposto di ritenere funzionali al sistema nazionale del gas i gasdotti Tmpc, Tenp, Tag, Transitgas e transtunisino, che trasportano ciascuno una quota rilevante dell'approvvigionamento nazionale. Le esigenze di funzionalità riguardano non tanto l'infrastruttura materiale, quanto i diritti d'uso dei quali sono titolari le società sopra indicate. L'Autorità ha suggerito di contemplare l'inserimento di tali diritti d'uso nella rete nazionale di gasdotti, almeno nella misura della quota di cui è titolare direttamente o indirettamente un'impresa del sistema nazionale del gas. Tuttavia, poiché tale ipotesi comporta implicazioni in tema di sovranità degli stati esteri, l'Autorità ha suggerito di valutare l'opportunità di procedere con ulteriori approfondimenti in tema di diritto internazionale;
 - *gasdotti di cui ai criteri precedenti che risultano attualmente in costruzione o per i quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni*: in questo criterio sono compresi i gasdotti Masera-Mortara, il gasdotto Bernalda-Brindisi, il gasdotto Zimella-Poggio Renatico, il gasdotto Pontremoli-Parma.

Il decreto di individuazione della rete nazionale di gasdotti è stato emanato il 22 dicembre 2000, e pubblicato nella G.U. 23 gennaio 2001, serie generale n. 18. La rete così individuata si estende per 8.337 km, dei quali 463 in completamento, o con istruttoria già in corso a quella data.

Unbundling amministrativo e contabile

Il 13 marzo 2001 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha diffuso un [documento per la consultazione](#) con tutti i soggetti interessati sulla separazione contabile e amministrativa delle oltre 750 imprese operanti nel settore del gas naturale e delle altre imprese che distribuiscono gas attraverso reti. Sul documento è stata fissata la data del 25 maggio 2001 entro la quale gli interessati possono inviare commenti, suggerimenti e altre proposte che ritengano appropriate.

L'Autorità ha proposto i criteri da seguire per la separazione societaria, quando richiesta dall'attuale normativa, per mantenere separate sotto il profilo amministrativo e gestionale le attività delle imprese integrate che erogano servizi nel settore, in modo da evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della concorrenza, promuovendo l'efficienza e adeguati livelli di qualità dei servizi.

La separazione contabile ha l'obiettivo di rendere trasparenti le disaggregazioni delle componenti patrimoniali ed economiche anche ai fini della determinazione degli oneri afferenti il servizio universale di fornitura del gas e rendere omogenei i bilanci dei soggetti giuridici che erogano i servizi.

Sono stati previsti obblighi particolari di informazione per permettere all'Autorità, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, di esercitare le proprie funzioni di regolazione e consentire la verifica dei costi delle prestazioni.

Le proposte dell'Autorità interessano la generalità delle imprese e non prevedono deroghe in funzione delle dimensioni aziendali, perché le soluzioni proposte sono ritenute sufficientemente flessibili. Le disposizioni che saranno deliberate dall'Autorità al termine del processo di consultazione dovranno essere adottate a partire dalla redazione del bilancio di esercizio che si conclude tra l'1 luglio 2002 e il 30 giugno 2003.

Ai fini della separazione amministrativa e contabile, particolare rilievo ha la proposta dell'Autorità per la definizione dei confini e dei contenuti delle varie attività, così identificate: coltivazione, importazione, attività di GNL, stoccaggio, trasporto e dispacciamento, esportazione, attività di cliente grossista-intermediario, distribuzione, vendita ai clienti finali. Ulteriori attività sono: attività elettriche, attività per servizi a imprese del gas naturale, attività all'estero, attività diverse.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Interventi su violazioni della normativa tariffaria vigente

L'attività di verifica svolta dall'Autorità, in merito alla corretta applicazione della normativa tariffaria vigente da parte degli esercenti, ha riguardato:

- gli aggiornamenti bimestrali delle tariffe definiti in applicazione della delibera dell'Autorità n. 52/99;
- le determinazioni tariffarie relative ai nuovi esercizi e a quelli che hanno concluso il periodo di avviamento, calcolate in base al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996.

Per quanto concerne gli aggiornamenti bimestrali, è stata effettuata la verifica dei livelli tariffari applicati agli utenti nel corso dell'anno 2000, comunicati all'Autorità dagli esercenti nei mesi di gennaio-febbraio 2001.

Sono pervenute le comunicazioni relative a 1040 esercizi; la verifica effettuata dagli uffici dell'Autorità ha evidenziato errori tariffari in 61 casi (dei quali 9 riguardanti la distribuzione di gas naturale, 52 la distribuzione di GPL).

Nel corso del 2000 sono state esaminate le determinazioni tariffarie relative alla distribuzione del gas naturale in:

- 24 esercizi di recente definizione;
- 16 esercizi che hanno concluso il periodo di avviamento prescritto e per i quali è prevista la determinazione di una nuova struttura tariffaria.

Difficoltà nella determinazione delle tariffe sono state riscontrate in due casi per i quali, su segnalazione dell'Autorità, gli esercenti hanno provveduto alla rettifica.

Nel corso delle verifiche tariffarie, sono emerse attività di distribuzione di GPL effettuate tramite reti canalizzate in 23 località per le quali gli esercenti non avevano comunicato le relative determinazioni tariffarie. Per queste situazioni è stata richiesta la documentazione di rito e sono state controllate le tariffe applicate.

Accertamenti tecnici e verifiche sugli esercenti

Nell'anno 2000 non sono state avviate nuove istruttorie a carico degli esercenti. Si sono però conclusi nel corso del 2000 alcuni interventi avviati dall'Autorità a seguito di controlli tecnici effettuati presso le aziende nel corso del 1999: tali interventi hanno comportato la riduzione delle tariffe per circa 22.000 utenti.